

CAMERA DEI DEPUTATI N. 609-A (Urgenza)

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER I TRATTATI DI COMMERCIO E LA LEGISLAZIONE DOGANALE

RELATORE **FASCETTI**, *per la maggioranza*
Relatore di minoranza **NATOLI**

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(**SFORZA**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(**PELLA**)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(**SEGNI**)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(**BERTONE**)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(**VANONI**)

nella seduta del 10 giugno 1949

Accettazione ed esecuzione dell'Accordo internazionale del grano,
firmato a Washington il 23 marzo 1949

Presentata alla Presidenza il 25 giugno 1949

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge che viene sottoposto alla approvazione della Assemblea ha lo scopo di autorizzare il Presidente della Repubblica ad accettare l'Accordo internazionale del grano firmato a Washington il 23 marzo 1949.

L'Accordo è stato firmato da 42 Nazioni, delle quali cinque sono esportatrici (Austra-

lia, Canada, Francia, Stati Uniti e Uruguay); trentasette sono importatrici (Austria, Arabia Saudita, Belgio, Bolivia, Brasile, Ceylon, Cina, Colombia, Cuba, Danimarca, Ecuador, Egitto, Salvador, Filippine, Gran Bretagna, Grecia, Guatemala, India, Irlanda, Israele, Italia, Libano, Liberia, Messico, Nuova Zelanda, Nicaragua, Norvegia, Olanda, Panama,

Paraguay, Perù, Portogallo, San Domingo, Svezia, Sud-Africa, Svizzera e Venezuela).

Con questo Accordo — che ha la durata di quattro anni, dal 1° luglio 1949 al 31 luglio 1953 — le Nazioni esportatrici si sono impegnate a vendere alle Nazioni importatrici, che si sono impegnate ad acquistare, complessivamente *buschels* 456.283.389 (pari a tonnellate 12.418.000) di grano, per ogni annata agraria, secondo le ripartizioni stabilite negli allegati A e B dell'articolo III.

L'Italia è Paese importatore per *buschels* 40.418.081, pari a tonnellate 1.100.000, seconda come importanza, dopo il Regno Unito (con tonnellate 4.819.000) e prima dell'India (con tonnellate 1.042.000).

Il prezzo, secondo le qualità e le caratteristiche del prodotto, potrà oscillare fra un massimo e un minimo: non dovrà superare per i quattro anni, dollari 1,80 per *buschel* (dollari canadesi alla parità internazionale ai fini del Fondo Monetario Internazionale alla data del 1° marzo 1949); e non dovrà essere inferiore a dollari 1,50 per il primo anno, dollari 1,40 per il secondo, dollari 1,30 per il terzo e dollari 1,20 per il quarto. Come si vede è stata ammessa, per il prezzo minimo, una diminuzione di dieci centesimi di dollaro all'anno.

Al grano può essere sostituita farina di grano (nel rapporto di 72 unità di farina per 100 di grano) sempreché vi sia l'accordo fra i due Paesi interessati, l'esportatore e l'importatore. L'accordo dovrà essere raggiunto anche sul prezzo di trasformazione.

È altresì ammessa la compra-vendita di altri quantitativi di grano, oltre quelli fissati negli allegati A e B, purché siano rispettati i prezzi massimi e minimi stabiliti nell'Accordo e le quantità già impegnate nell'Accordo stesso. È pure ammesso che un Paese importatore acquisti da un Paese esportatore non firmatario. Se invece un Paese esportatore o un Paese importatore non saranno in condizioni di poter ritirare il quantitativo fissato ed al prezzo stabilito, il Consiglio, di cui parleremo in seguito, potrà esaminare il caso e eventualmente accogliere la diminuzione richiesta.

Per le operazioni di compra-vendita i Paesi firmatari possono utilizzare il commercio privato o altro sistema di organizzazione.

Per la esecuzione dell'Accordo è prevista la costituzione del Consiglio Internazionale del grano (con sede provvisoria a Washington e, si prevede, con sede definitiva a Londra) del quale ciascun Paese esportatore o importatore è membro votante.

I due gruppi di Paesi partecipanti, esportatori e importatori, hanno per ogni gruppo 1000 voti, distribuiti fra i singoli Paesi in rapporto ai quantitativi di grano da esportare o da importare. L'Italia ha 89 voti. Ciascun Paese può farsi rappresentare con diritto di voto da altro Paese dello stesso gruppo.

Il Consiglio, che dovrà emanare un regolamento interno per il suo funzionamento e che in particolare cura la registrazione delle compra-vendite, ha la più ampia competenza sulle questioni che possono sorgere nella applicazione dell'Accordo tra i vari Paesi contraenti e giudica in sede di appello sulle questioni stesse.

È prevista inoltre la costituzione di un Comitato esecutivo, composto dai rappresentanti di tre Paesi esportatori e di 7 Paesi importatori, al quale Comitato il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri al fine di rendere più agevole l'attuazione dell'accordo in esame.

È prevista infine la costituzione del Comitato consultivo dell'equivalenza dei prezzi, composto dai rappresentanti di tre Paesi esportatori e di tre Paesi importatori. Questo Comitato è eminentemente tecnico e deve occuparsi della conversione dei prezzi, della qualità del grano contrattato e di altre questioni merceologiche e tecniche.

Alle spese dell'organizzazione devono provvedere i Paesi contraenti con contributi che verranno stabiliti in rapporto ai voti che ciascun Paese ha nel Consiglio.

L'Accordo deve essere accettato dai Paesi firmatari con l'osservanza delle rispettive procedure costituzionali e lo strumento di accettazione deve essere depositato presso il Governo degli Stati Uniti non più tardi del 1° luglio 1949, nel qual giorno l'Accordo entra in vigore. Il Consiglio può però prorogare il termine per il deposito dello strumento di accettazione.

Questi i principali elementi costitutivi dell'Accordo internazionale del grano.

* * *

La Giunta, che ha preso in esame l'Accordo nella riunione del 24 corrente mese, ha, nella sua maggioranza, deciso di invitare l'Assemblea ad approvare il disegno di legge e ad autorizzare quindi il Presidente della Repubblica ad accettare l'Accordo. Questo tende a regolare il mercato mondiale del grano attraverso la collaborazione internazionale, evitando così, tanto ai Paesi esportatori quanto

ai Paesi importatori, le gravi conseguenze di un eccesso o di un difetto di produzione del grano.

Il nostro Paese non poteva mancare di partecipare a questa collaborazione internazionale, tanto più che, per la copertura del fabbisogno interno, è fortemente debitore di grano dei Paesi esportatori. Inoltre il prezzo stabilito nell'Accordo rappresenta un vantaggio considerevole in confronto del prezzo attuale del grano sul mercato mondiale ed in particolare sul prezzo del grano presentemente ce-

duto da varie Nazioni al nostro Paese. L'aver poi stabilito una diminuzione di prezzo durante gli anni nei quali opera l'Accordo, costituisce per i Paesi importatori, e quindi anche per il nostro Paese, un dato di fatto che non può essere sottovalutato.

La Giunta è pertanto certa che l'Assemblea, opportunamente valutate le brevi ma evidenti considerazioni di cui sopra, approverà il disegno di legge in esame.

FASCETTI, *Relatore per la maggioranza.*

RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge che è presentato alla approvazione della Camera concerne « l'Accettazione e l'esecuzione dell'Accordo internazionale del grano ». Tale Accordo prevede per un periodo di quattro anni la spartizione di un vasto settore del mercato mondiale fra un gruppo di paesi produttori ed esportatori di grano, nonché un sistema di massimi e minimi di prezzi contenuto entro una fascia relativamente ristretta.

Le considerazioni che hanno indotto la minoranza della Commissione a sconsigliare alla Camera l'approvazione di tale disegno di legge si ispirano al criterio di una coerente ed obbiettiva difesa degli interessi della Nazione, e sono sostanzialmente due:

1°) L'Accordo internazionale del grano interviene in un momento particolarmente delicato dell'economia e, in particolare, della produzione cerealicola mondiale. Esistono oggi nei paesi tradizionalmente produttori ed esportatori di grano enormi scorte di cereali (U.S.A., Canada, Australia) valutabili in parecchie centinaia di milioni di quintali. Tali scorte aumenteranno senza dubbio per effetto dell'andamento favorevole del raccolto dell'anno in corso. Le conseguenze di questo stato di cose sono state, finora, essenzialmente due: anzitutto una rapida e progressiva tendenza alla diminuzione dei prezzi del grano (diminuzione che sui mercati statunitense e canadese è giunta notevolmente al di sotto dei prezzi ancora artificialmente mantenuti sul mercato mondiale); in secondo luogo una ondata di preoccupazioni, se non ancora di panico, presso i produttori, i quali vedrebbero drasticamente ridursi le fonti dei profitti da essi lautamente accumulati nel periodo bellico e immediatamente post-bellico. L'espressione più convincente di queste preoccupazioni è

stata fatta propria da esponenti dello stesso governo degli Stati Uniti d'America, che hanno già annunciato la possibilità di provvedimenti miranti a limitare l'estensione delle aree coltivate a grano, onde eliminare presso i gruppi produttori gli svantaggi inerenti alla sovrapproduzione e alla relativa diminuzione dei prezzi.

In queste condizioni, in una congiuntura caratterizzata dalla tendenza alla diminuzione progressiva dei prezzi del grano, è parso alla minoranza inopportuna e non aderente agli interessi nazionali, l'adesione del nostro Paese ad un Accordo, il quale mira sostanzialmente ad impedire quella diminuzione o ad attenuarla realizzando una stabilizzazione dei prezzi su livelli relativamente alti a beneficio esclusivo di alcuni paesi produttori, i quali hanno, di fatto, mediante questo Accordo, costituito una intesa che molto rassomiglia ad un vero e proprio cartello internazionale del grano. È sembrato invece più confacente agli interessi della nazione e del popolo italiano mantenersi liberi da ogni impegno onde poter acquistare i quantitativi di grano necessari a coprire il fabbisogno nazionale in un regime di concorrenza fra i paesi produttori nell'attuale congiuntura caratterizzata dalla sovrapproduzione e diminuzione progressiva dei prezzi, sì da assicurare al nostro Paese la possibilità di procedere ad acquisti al prezzo più basso possibile con eventuali, favorevoli ripercussioni sul prezzo del pane sul mercato nazionale e relativi benefici per il tenore di vita del popolo.

2°) Parimenti, non è sembrato confacente agli interessi dell'economia nazionale di legare per un periodo di 4 anni l'importazione del grano a mercati come quelli statunitense o canadese verso i quali non esiste pressoché

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

alcuna possibilità di alimentare in senso inverso una corrente di scambi basata su prodotti della nostra industria; non esiste cioè la possibilità di stabilire scambi bilaterali, che potrebbero avere favorevoli ripercussioni sulla nostra produzione industriale e contribuire alla soluzione di vitali problemi della nostra economia, come, per esempio, la disoccupazione e il *deficit* della bilancia commerciale.

È noto, altresì, che non mancano, per contro, paesi che, essendo insieme produttori-esportatori di grano e importatori di macchine e prodotti dell'industria (Unione Sovietica, Romania, Ungheria), ben potrebbero prestar-

si allo stabilimento di una efficiente rete di scambi bilaterali.

Ciò tanto più in quanto è ormai quasi universalmente riconosciuto che — come conseguenza dell'applicazione dell'E.R.P. in Italia — le correnti tradizionali del commercio estero nel nostro paese sono state già seriamente deviate e travolte con preoccupanti ripercussioni sulla economia nazionale.

Per queste ragioni, onorevoli colleghi, la minoranza invita la Camera a non dare la propria approvazione al disegno di legge in questione.

NATOLI, *Relatore di minoranza.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare l'Accordo internazionale del grano, firmato a Washington il 23 marzo 1949.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla sua entrata in vigore.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.